

REGOLAMENTO (CEE) N. 3733/90 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 1990

che stabilisce massimali ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari di Malta (1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta ⁽¹⁾, completato dal protocollo addizionale ⁽²⁾, e dal protocollo supplementare ⁽³⁾, prevede all'articolo 2 dell'allegato I, l'abolizione totale dei dazi doganali per i prodotti cui esso si applica; che, tuttavia, per un certo numero di prodotti il beneficio dell'esenzione dei dazi è limitato a massimali oltre i quali possono essere ristabiliti i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi; che nell'ambito dei massimali precitati il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità del protocollo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità ⁽⁴⁾;

considerando che occorre pertanto fissare i massimali da applicare nel 1991; che per l'applicazione del regime dei massimali è necessario che la Comunità sia regolarmente informata dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti di cui trattasi originari di Malta; che è pertanto opportuno assoggettare l'importazione di detti prodotti a un sistema di sorveglianza;

considerando che questo obiettivo può essere raggiunto avvalendosi di un tipo di gestione basato sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti considerati ai massimali, man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica; che questo tipo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire i dazi doganali applicabili non appena detti massimali siano stati raggiunti a livello comunitario;

considerando che questo tipo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare seguire lo stato d'imputazione nei confronti dei massimali ed informarne gli Stati membri; che questa collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione

possa prendere le misure idonee a ristabilire i dazi delle tariffe doganali allorché uno dei detti massimali sia stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991, le importazioni nella Comunità dei prodotti originari di Malta, enumerati nell'allegato, sono sottoposte a massimali annui ed a sorveglianza comunitaria.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, i codici corrispondenti della nomenclatura combinata e i livelli dei massimali sono indicati in allegato.

Nell'ambito di massimali tariffari, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi calcolati in conformità delle specifiche disposizioni figuranti nel protocollo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo.

2. Le imputazioni ai massimali vengono effettuate, man mano che i prodotti sono presentati in dogana corredati da una dichiarazione di messa in libera pratica e da un certificato di circolazione delle merci conforme alle norme contenute nel protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato al protocollo che stabilisce talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta ⁽⁵⁾.

Una merce può essere imputata al massimale soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali.

Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato, a livello comunitario, in base alle importazioni imputate secondo le modalità definite dai commi precedenti.

Con la periodicità ed entro i termini indicati al paragrafo 4, gli Stati membri informano la Commissione delle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite.

⁽¹⁾ GU n. L 61 del 14. 3. 1971, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 304 del 29. 11. 1977, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 81 del 23. 3. 1989, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 81 del 23. 3. 1989, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 111 del 28. 4. 1976, pag. 3.